

alla Commissione. L'Autorità ha trasmesso la relazione complementare agli altri Stati membri e al richiedente per raccogliere le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. In data 17 novembre 2010, l'Autorità ha presentato alla Commissione su richiesta di quest'ultima e ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008, le sue conclusioni sul fluzifop-P⁽¹⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione aggiuntiva e le conclusioni dell'Autorità sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali; in data 17 giugno 2011 il riesame si è concluso in forma di relazione di riesame della Commissione sul fluzifop-P.

- (7) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari che contengono fluzifop-P soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare riguardo agli impieghi esaminati e specificati nella relazione di riesame della Commissione. È pertanto opportuno approvare il fluzifop-P in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (8) Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni.
- (9) Ferma restando la conclusione che sia opportuno approvare il fluzifop-P è, in particolare, necessario raccogliere ulteriori informazioni di conferma.
- (10) È bene che, fino all'approvazione, trascorra un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a soddisfare i nuovi requisiti derivanti dall'approvazione.
- (11) Fatti salvi gli obblighi conseguenti all'approvazione, definiti dal regolamento (CE) n. 1107/2009, e tenendo conto la specifica situazione dovuta alla transizione dalla direttiva 91/414/CEE al regolamento (CE) n. 1107/2009, vanno tuttavia applicate le seguenti disposizioni. Agli Stati membri va concesso un periodo di 6 mesi dopo l'approvazione per riesaminare le autorizzazioni rilasciate ai prodotti fitosanitari contenenti fluzifop-P. Gli Stati membri dovranno eventualmente modificare, sostituire o revocare le autorizzazioni in vigore. In deroga al ter-

mine di cui sopra, verrà concesso un periodo di tempo maggiore per presentare e valutare il fascicolo completo aggiornato, descritto all'allegato III della direttiva 91/414/CEE, per ciascun prodotto fitosanitario e per ogni impiego cui è destinato in base ai principi uniformi.

- (12) L'esperienza acquisita con precedenti iscrizioni all'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽²⁾, ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi dei titolari delle autorizzazioni vigenti riguardo all'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre perciò chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II di tale direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia alcun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni rispetto a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (13) L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione⁽³⁾ deve essere modificato di conseguenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (14) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del fluzifop-P e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. È necessario sopprimere la voce riguardante il fluzifop-P nell'allegato di tale decisione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva fluzifop-P, quale specificata nell'allegato I, è approvata alle condizioni stabilite nel medesimo.

⁽²⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare — Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fluzifop-P-butyl (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari relativa alla sostanza attiva fluzifop-P-butil). EFSA Journal 2010;8(11): [24 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2010.1905. Disponibile on line sul sito www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm

